



COMUNE DI PIOMBINO DESE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI**

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2014**

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art.2 Tipologie di locali
- Art.3 Soggetti richiedenti
- Art.4 Forme di utilizzo
- Art.5 Modalità della domanda
- Art.6 Obblighi e responsabilità
- Art.7 Costo dell'utilizzo dei locali e modalità di pagamento
- Art.8 Sospensione e revoca delle concessioni
- Art.9 Norme finali e transitorie
- Art.10 Entrata in vigore

Art. 1
OGGETTO E FINALITA'

- 1) Il Comune, in attuazione dei principi stabiliti dal Titolo I dello Statuto Comunale, promuove le iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ludico-ricreativo, economico, promosse da associazioni o soggetti privati anche attraverso la concessione dell'uso temporaneo ed occasionale dei locali comunali indicati al successivo articolo.
- 2) Il presente Regolamento disciplina i criteri e la modalità di richiesta, l'assegnazione e l'utilizzo dei suddetti locali, da parte di associazioni, enti, società, gruppi e cittadini per finalità prevalentemente a favore della comunità.

Art. 2
TIPOLOGIE DI LOCALI

- 1) I locali oggetto di concessione del presente regolamento per le attività indicate sono a seguito indicati:
 - Sala Consiliare
 - Locali di Villa Fantin (c/o Biblioteca comunale)
 - Centro Diurno Anziani
 - Ex plessi scolastici di Torreselle e Levada
 - Palestre ex plessi scolastici di Torreselle e Levada
 - Palestre scolastiche
 - Ex ambulatorio medico di Levada

Art. 3
SOGGETTI RICHIEDENTI

- 1) Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali sopra indicati i seguenti soggetti:
 - Gruppi ed Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - Gruppi ed Associazioni operanti anche al di fuori dell'ambito comunale iscritte agli Albi regionali o Nazionali;
 - Associazioni e Comitati di cittadini;
 - Associazioni di categoria;
 - Gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale;
 - Organismi politici non rappresentati in Consiglio comunale;
 - Patronati Sindacali;
 - Privati.

Art. 4
FORME DI UTILIZZO

- 1) Le strutture ed i locali possono essere concessi in utilizzo per:
 - iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, artistico, sindacale, politico;
 - convegni e manifestazioni artistiche, culturali, sociali sportive, sindacali, politiche;
 - seminari, incontri, convegni di categoria, assemblee, congressi.
- 2) I locali possono essere concessi per utilizzi temporanei per le attività di cui al punto 1) o per utilizzi continuativi/annuali.
- 3) Gli utilizzi annuali verranno disciplinati attraverso apposite convenzioni approvate con provvedimenti di Giunta Comunale.

Art. 5
MODALITA' DELLA DOMANDA

- 1) I richiedenti dovranno inoltrare, almeno trenta (30) giorni prima di quello richiesto l'utilizzo dei locali, domanda utilizzando gli appositi stampati disponibili:
 - online sul sito internet del Comune: www.comune.piombinodese.pd.it,
 - presso l'Ufficio Segreteria.
- 2) Per il rilascio della concessione di utilizzo dei locali la priorità viene assegnata in base all'ordine di presentazione della richiesta al Protocollo dell'Ente, fatta salva la priorità all'uso dei locali per attività (incontri, riunioni, iniziative varie) promosse e organizzate dall'Amministrazione Comunale.
- 3) La concessione di utilizzo dei locali verrà rilasciata esclusivamente in forma scritta dal Responsabile del Settore competente.

Art. 6
OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

1. L'amministrazione Comunale consegna i locali al richiedente (concessionario) che è responsabile dello svolgimento dell'attività e pertanto dovrà provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni previste dalla legge per il tipo di attività organizzata.
2. Il Concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati alle persone e alle cose durante l'utilizzo delle strutture e dei locali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.
3. Il Concessionario è responsabile di tutti i fatti, che possono accadere all'interno dei locali in uso ed in particolare si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine ad incidenti di qualsiasi genere.
4. Il Concessionario è responsabile dei danni provocati ai mobili, agli impianti, alle attrezzature presenti e ai locali di proprietà del Comune nel periodo d'uso e si assume l'onere del completo e immediato risarcimento.
5. Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire autocertificazione di responsabilità sul divieto di fare copia delle chiavi ricevute.

Art. 7
COSTO DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La concessione in uso dei locali è subordinata al pagamento anticipato di una tariffa da intendersi a titolo di rimborso spesa per l'utilizzo degli ambienti e per l'eventuale uso delle attrezzature. Si intendono comprese le spese di illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali.
2. Le tariffe per l'utilizzo dei locali disciplinati con il presente regolamento vengono stabilite con provvedimento di Giunta Comunale. Sarà facoltà della Giunta Comunale definire i criteri per eventuali utilizzi gratuiti dei locali, che saranno di volta in volta autorizzati dal Sindaco.
3. Il pagamento della tariffa di utilizzo per le concessioni ad uso duraturo/annuale, dovrà essere effettuato nelle modalità definite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
4. Prima dell'utilizzo dei locali il concessionario effettuerà il versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare viene stabilito dalla Giunta Comunale, a garanzia di eventuali danni che possono verificarsi in relazione all'uso del locale.
5. La cauzione verrà svincolata, dopo le opportune verifiche, alla restituzione delle chiavi dei locali concessi in utilizzo.

6. La cauzione verrà, invece, trattenuta quando verranno riscontrati danni alle strutture e arredi e fino a che i responsabili avranno provveduto a ripristinare lo stato dei locali e alla riparazione dei danni, nei termini di 30 giorni.

Art. 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI.

1. L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di sospendere in ogni momento le concessioni per motivate esigenze di ordine istituzionale, nel caso abbia necessità della struttura, con il solo obbligo di preavviso e senza che il concessionario abbia nulla a pretendere salvo l'eventuale rimborso del corrispettivo per l'utilizzo, qualora sia stato già versato.
2. L'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione qualora vengano riscontrate inadempienze, scorretti utilizzi dei locali e comportamenti difformi dalle norme stabilite dal presente Regolamento, previo richiamo scritto.

Art. 9

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si invia alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la esecutività della relativa deliberazione di adozione.
2. Dalla sua entrata in vigore si intendono abrogate tutte le disposizioni antecedenti in materia.